

## **TI\_GERICHTE 80.2019.248 vom 9. Juli 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-07-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2019.248](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2019.248)

FR: TI\_GERICHTE 80.2019.248 du 9 juillet 2019

IT: TI\_GERICHTE 80.2019.248 del 9 luglio 2019

### **Regeste**

Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede formale presso una fiduciaria di Zugo, socio e unico dipendente domiciliato nel Canton Ticino

### **Erwägungen**

#### **E. 24**

ottobre 2019, l'UTPG chiede a questa Camera di respingere il ricorso, in quanto la sede di RI 1 è puramente formale, per una serie di argomentazioni di cui, se del caso, si dirà di seguito. In particolare, ribadisce quanto statuito nella decisione 09.07.2019, e meglio che la ricorrente non ha inviato alcuna documentazione che possa attestare il legame con il Cantone Zugo. Diritto 1. La società ricorrente, contestualmente alla sua costituzione, avvenuta il 17 febbraio 2010, è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton Zugo. In virtù della decisione contestata, come anche nella decisione 15 ottobre 2018, l'UTPG ha rivendicato l'assoggettamento nel Canton Ticino a partire dal 1.1.2016, in considerazione del fatto che l'amministrazione effettiva è esercitata in Ticino. L'autorità fiscale ticinese lo ha fatto in base all'art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone. 2. 2.1. Per quanto attiene ai presupposti per l'assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche, l'art. 20 cpv. 1 prima frase LAID stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all'imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone (analoga disposizione a livello cantonale, art. 60 LT e federale, art. 50 LIFD). Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che l'assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell'amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall'iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l'amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C\_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C\_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heiling/Maute, Der

Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung , Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court , Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.;

Zweifel/Hunziker , in: Zweifel/Beusch/De Vries Reilingh [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2 a ediz., Basilea 2021, § 8, p. 90 ss.; de Vries Reilingh , La double imposition intercantonale, 2 a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher , Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4 a ediz., Berna 2015, p. 47).

2.2. La sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest'ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l'assenza di importanti infrastrutture ("wesentliche Büroinfrastrukturen") nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario ("indirizzo c/o") che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C\_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung , op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute , op. cit., p. 747).

Secondo dottrina e giurisprudenza l'assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l'irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d'indirizzo ("Adressumleitung") o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenze del TF n. 2C\_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C\_483/2016 dell'11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Heilinger/ Maute , op. cit., p. 748).

2.3. In presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l'amministrazione effettiva, ovvero – secondo il Tribunale federale – dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all'adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2 e 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell'attività svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l'amministrazione effettiva come la direzione corrente della società ("day-to-day management"), nozione a cui s'oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall'altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenze del TF n. 2C\_483/2016 dell'11 novembre 2016, consid. 3 e n. 2C\_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court , op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute , op. cit., p. 752; Jung , op. cit., p. 172).

2.4. Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L'autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d'ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d'imposta e procede a tutte le indagini necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti

(cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; Berger , Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione . Secondo gli artt. 196 LT e 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un'imposizione completa ed esatta. Inoltre, al contribuente è imposto l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione del TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442). 2.5. Per quanto concerne l'onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all'imposta cantonale, il Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture ("wesentliche Büroinfrastrukturen"), in particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta all'autorità fiscale portare la prova che l'amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l'autorità fiscale rende molto verosimile l'assoggettamento in un altro Cantone, incombe invece al contribuente l'onere della prova ("Gegenbeweis") in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C\_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1. e n. 2C\_483/2016 dell'11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilingen/ Maute , op. cit., p. 746; Jung , op. cit., p. 173; Locher , op. cit., p. 47). Tuttavia, come già ricordato, giusta gli artt. 200 LT e 126 LIFD, il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta; ovvero, deve, segnatamente, fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi ed altri estratti, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari. Infatti, la descritta regola sull'onere probatorio non è assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici ( Schär , Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67, p. 435). Una prima eccezione è data allorché il contribuente trascuri, in maniera colpevole ed in violazione degli obblighi appena citati, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l'obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito di imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa ( Zweifel/Hunziker , in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad art. 130 LIFD con riferimenti). In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell'onere probatorio ( Althaus-Houriet , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 4 ad art. 123 LIFD). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l'onere della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l'autorità fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza del TF n. 2C\_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher , Kommentar zum DBG, 2 a ediz., Basilea 2019, n. 61 e 62 ad art. 3 LIFD). 2.6. Il Tribunale federale ha avuto modo di confrontarsi molte volte con il tema della

determinazione della sede effettiva di una società. In particolare, occupandosi di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella vendita di software, l'Alta Corte ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l'azionista e amministratore della società era domiciliato e dove aveva sede un'altra società da lui controllata (sentenza del TF n. 2C\_483/2016 dell'11 novembre 2016). Nel caso di una società immobiliare, il Tribunale federale ha affermato che essa è illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l'attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare se l'attività dirigenziale si svolge nei locali dell'azionista principale. In questo ambito, l'attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.) (sentenza del TF n. 2P.120/2006 del 15 dicembre 2006). A proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della "wesentliche Geschäftsinfrastruktur" e che apparisse molto verosimile che l'amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla ricorrente l'onere di comprovare l'effettivo trasferimento di sede (sentenza del TF n. 2C\_431/2014 del 4 dicembre 2014). In relazione ad una società a garanzia limitata, l'Alta Corte ha affermato che il domicilio fiscale era situato al domicilio dell'amministratore, dove veniva esercitata l'attività dirigenziale e l'amministrazione effettiva. Alla sede statutaria, infatti, non c'era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza del TF n. 2C\_259/2009 del 22 dicembre 2009).

2.7. La decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto, non solo della base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale dell'armonizzazione, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

3. 3.1. La RI 1 è una società costituita il 17 febbraio 2010 e domiciliata in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. In base all'estratto del registro di commercio del Canton Zugo, membro del Consiglio d'amministrazione con diritto di firma individuale è il signor \_\_\_\_\_. Nel reclamo la contribuente si è limitata a sostenere che "la sede di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ è anche l'unico luogo su suolo elvetico sul quale viene esercitata attività per la società" e nel ricorso che "è dato di fatto che la RI 1 abbia il suo domicilio fiscale a \_\_\_\_\_". Per quanto concerne il ruolo di \_\_\_\_\_, secondo l'insorgente sarebbe impiegata quale responsabile delle vendite, occupandosi della consulenza e della vendita di prodotti per l'igiene principalmente in Italia, ma non sarebbe in grado di concludere transazioni per conto della società, non avendo alcun diritto di firma. L'unica persona autorizzata a firmare per conto della stessa sarebbe infatti \_\_\_\_\_. 3.2. La stessa ricorrente riconosce che la fiduciaria RA 1, gestita \_\_\_\_\_, presidente del Consiglio d'amministrazione, si occupa della sua contabilità. RA 1, è una società che si occupa dell'acquisizione di tutte le attività commerciali nell'ambito di una società fiduciaria e di revisione contabile, in particolare di revisioni contabili, mandati di revisione contabile, consulenza fiscale e legale, amministrazione fiduciaria e amministrazione; può partecipare ad altre società e acquisire,

gestire e vendere brevetti, licenze e titoli (cfr. [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch), sito consultato il 28.03.2022). Inoltre, come sottolineato dall'UTPG, inserendo il nome di \_\_\_\_\_ nel registro commercio del Canton \_\_\_\_\_, è possibile evincere che ricopre diverse cariche per molteplici società (270, compresi gli enti giuridici radiati), molte delle quali detengono lo stesso recapito della ricorrente e della stessa fiduciaria, e meglio \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

In ragione di quanto precede, è difficile pensare che il signor \_\_\_\_\_ possa effettivamente occuparsi della gestione e della direzione della società, dal momento che non ne è dipendente né riceve compensi da parte della società. Del resto, \_\_\_\_\_ risulta aver sempre operato nell'ambito prettamente fiduciario, come si evince dal suo curriculum ( <http://wmfocus.com/en/who-we-are> ), ragione per cui non è plausibile che si sia occupato anche della commercializzazione di prodotti per l'igiene. Dal conto economico della ricorrente per i periodi fiscali 2016, 2017 e 2018 si può evincere che fra i costi d'esercizio non figurano spese riconducibili alla locazione di uffici. Alla voce "Raumaufwand" (costo dei locali) è registrato un costo di soli fr. 1'200.- annui, che è compatibile solo la domiciliazione della società presso una fiduciaria e non certo con la locazione di uffici a \_\_\_\_\_.

3.3. È fuori discussione che l'unica dipendente della società insorgente sia \_\_\_\_\_, che è anche azionista unica. Pur non avendo diritto di firma secondo il registro di commercio, non può che essere quest'ultima ad occuparsi della consulenza e della vendita dei prodotti, adempiendo così in toto allo scopo statutario della ricorrente. Del resto, la stessa insorgente ammette che l'attività commerciale non si svolge a Zugo, laddove sottolinea come la vendita dei prodotti per l'igiene avvenga maggiormente in Italia, tanto è vero che nel ricorso afferma che "il principale cliente di RI 1 è \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, Italia". Si deve allora riconoscere che il luogo in cui vengono adottate le decisioni determinanti per lo svolgimento dell'attività societaria coincide con il domicilio dell'unica dipendente e azionista. Secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo particolarmente importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente l'amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In questi casi il Tribunale federale applica per analogia le regole valide per il domicilio di un lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker , in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries Reilingh , op. cit., n. 394, p. 131; Heilinger/ Maute , op. cit., p. 757; Jung , op. cit., p. 172).

3.4. In merito alla questione della delimitazione fra amministrazione e vendita di prodotti, la ricorrente adotta un'interpretazione della nozione di amministrazione effettiva molto formale. Sostiene infatti che, pur essendo "la vendita una funzione estremamente importante per un'azienda" , la stessa non può essere qualificata "come una vera amministrazione". A suo avviso, l'amministrazione effettiva sarebbe esercitata "presso la sede legale della società in cui si trova l'unica firma autorizzata". Come già ricordato, tuttavia, il luogo dell'amministrazione effettiva corrisponde a quello in cui sono esercitate quelle attività di gestione che di solito si concentrano alla sede statutaria (sentenza del TF 2C\_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.1 e giurisprudenza citata). L'amministrazione effettiva - nel senso sopra descritto - si distingue: da una parte, dall'attività puramente amministrativa; d'altra parte, quando essi si limitano al controllo sulla direzione operativa e a prendere decisioni di principio, dall'attività svolta dagli organi supremi della società (sentenza del TF 2C\_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.2 e giurisprudenza citata). Il mero fatto che l'unica persona con diritto di firma sia un fiduciario che opera a Zugo non

basta pertanto per concludere che qui sia esercitata l'amministrazione effettiva della ricorrente. L'amministrazione effettiva, come rilevato, si distingue fra l'altro proprio dall'attività puramente amministrativa. 3.5. A proposito del ruolo del dr. \_\_\_\_\_, membro del consiglio d'amministrazione con firma individuale, non basta il mandato conferito alla sua fiduciaria a determinare l'assoggettamento della ricorrente nel Canton Zugo. L'amministrazione effettiva non può infatti essere esercitata da un terzo nemmeno in presenza di un mandato di gestione. Infatti, per invalsa giurisprudenza, non è concepibile che l'amministrazione effettiva di una società sia effettuata da terzi su base contrattuale, motivo per cui la sede legale del terzo soggetto non può essere considerata nella pratica come il domicilio fiscale principale (sentenza del Tribunale federale 2C\_539/2017 del 7 febbraio 2019 consid. 3.1 e giurisprudenza citata). A questo riguardo, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale di regola è escluso che l'amministrazione effettiva di una società possa essere esercitata da terzi in base a un contratto di mandato, per il fatto che il mandatario agisce solo entro i limiti del mandato conferitogli ed in tal modo la direzione effettiva permane presso il mandante. La giurisprudenza ammette tutt'al più che sia possibile un'eccezione, nel caso in cui il mandatario o il fiduciario disponga di un ampio potere decisionale o si assuma ulteriori compiti (sentenza del TF del 6.11.2001, in StE A 24.22 n. 4 consid. 3). Nel caso in esame, l'insorgente non ha in alcun modo comprovato l'attribuzione di un qualsivoglia potere decisionale al mandatario. La stessa appare del resto inverosimile anche solo pensando al numero di società domiciliate presso la stessa fiduciaria. 3.6. L'autorità fiscale ticinese ha raccolto dunque numerosi indizi rilevanti per stabilire che la ricorrente abbia a Zugo una mera sede formale. La contribuente, da parte sua, non ha dato alcun seguito alla richiesta di documentazione del 17 maggio 2019 da parte dell'autorità fiscale e nemmeno in sede ricorsuale ha prodotto documentazione atta a comprovare l'effettivo svolgimento di attività della società nel Canton \_\_\_\_\_. In tal modo, la ricorrente non è stata in grado di comprovare l'esistenza di un'amministrazione effettiva a \_\_\_\_\_, né in sede di reclamo, né nel ricorso inoltrato alla Camera di diritto tributario, come invece le incombeva in virtù della ripartizione dell'onere della prova. 4. 4.1. In via subordinata, l'insorgente postula una ripartizione intercantonale dell'imposta sull'utile e sul capitale per gli anni 2016, 2017 e 2018. 4.2. È dubbio che la domanda subordinata della ricorrente sia ricevibile. Essa concerne infatti non l'assoggettamento alle imposte cantonali in quanto tale bensì l'estensione dell'assoggettamento. Secondo la giurisprudenza, infatti, il contribuente che riconosce l'assoggettamento, ma ne contesta la qualifica di assoggettamento limitato o illimitato, non ha diritto ad una decisione pregiudiziale, poiché è controversa solo l'estensione dell'assoggettamento (sentenza del TF 2C\_799/2017 e 2C\_800/2017 del 18 settembre 2018 consid. 4.1 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). Nel caso in discussione, la società contribuente vorrebbe che il fisco ticinese riconoscesse che l'assoggettamento illimitato è parziale, in quanto vi è uno stabilimento d'impresa nel Canton Zugo. Litigioso non è pertanto l'assoggettamento in sé bensì la sua portata. In ogni caso, in base alla documentazione agli atti, l'esistenza di uno stabilimento d'impresa fuori Cantone può essere esclusa. 4.3. Secondo l'art. 62 cpv. 1 LT, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone. L'art. 61 cpv. 3 LT stabilisce che per stabilimento d'impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i

cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, si è in presenza di uno stabilimento d'impresa quando una società possiede impianti o installazioni materiali permanenti che formano una parte dell'azienda fuori Cantone e per mezzo dei quali l'attività tecnica e commerciale della stessa viene esercitata in misura qualitativamente e quantitativamente rilevante (DTF 134 I 303 consid. 2.2 p. 307 in fine con richiami). 4.4. Nella concreta fattispecie, per le ragioni illustrate non è possibile ammettere che vi sia uno stabilimento d'impresa presso l'indirizzo della fiduciaria di Zugo. L'insorgente non ha comprovato in alcun modo che vi viene impiegato del personale né che vi dispone di locali adibiti ad ufficio. La domanda subordinata, nella misura in cui è ricevibile, è pertanto a sua volta respinta. 5. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente soccombente. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.